

CODEX

collana diretta da PAOLO LORO

demanio, beni pubblici

CDX46

IL CODICE DELLE OPERE IDRAULICHE E RISORSE IDRICHE

aprile 2019

guida normativa e
raccolta giurisprudenziale

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-263-5

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

IL CODICE DELLE OPERE IDRAULICHE E RISORSE IDRICHE

aprile 2019

GUIDA NORMATIVA
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

La presente opera è una raccolta di provvedimenti di rango normativo ed attuativo in materia di **OPERE IDRAULICHE** e **RISORSE IDRICHE**. Tutti i testi sono presentati in versione consolidata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi. Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Copyright © 2019 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

Edizione: 29 aprile 2019 - collana: CODEX, a cura di Paolo Loro - materia: demanio e beni pubblici - tipologia: raccolta - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-263-5 - codice: CDX46 - nic: 47 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - www.exeo.it - info@exeo.it.

Circolare 17 ottobre 2001, n. GAB/2001/11559/B01. Società a prevalente capitale pubblico locale per la gestione del servizio idrico integrato.

(G.U. 1 dicembre 2001, n. 280).

TESTO VIGENTE AL 29/4/2019

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

In ordine nell'affidamento del servizio di cui all'oggetto, a questo Ministero pervengono da più parti segnalazioni in ordine alla violazione delle norme comunitarie in materia di libera concorrenza, con conseguente inizio di procedura d'infrazione avviata dall'U.E.

Quanto sopra induce questo Ministero ad intervenire, con la presente circolare, per dare un indirizzo interpretativo uniforme che valga ad evitare controversie e perplessità nell'azione amministrativa; all'uopo viene riportato il quadro normativo che disciplina la fattispecie.

Per la gestione del servizio idrico integrato, la Legge 5 gennaio 1994, n. 36, al suo art. 10, comma 7, fa riferimento alle norme generali che regolano l'affidamento di pubblici servizi da parte degli enti pubblici locali; tali norme sono riportate nel titolo V, parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare l'art. 113, comma 1, del citato testo unico prevede esplicitamente che detti servizi possano, tra l'altro, essere gestiti o da società miste a prevalente capitale pubblico (lettera e), comma citato) o da società senza vincolo di proprietà pubblica maggioritaria (lettera f), comma citato).

Sotto il profilo legislativo, il problema della costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata con partecipazione non maggioritaria di enti pubblici locali è risolto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni, al cui regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, l'art. 116 del testo unico prima detto fa esplicito richiamo.

In osservanza a quanto citato, la scelta del socio privato deve avvenire previo esperimento di gara ad evidenza pubblica, con procedura concorsuale ristretta; in virtù di quanto sopra, pertanto, nel caso esaminato la norma è del tutto esplicita e la sua osservanza non ingenera quindi problematiche o contenziosi in ordine alla violazione di norme comunitarie per la tutela della concorrenza.

Per quanto attiene invece alle società per azioni o a responsabilità limitata, la cui maggioranza è detenuta dagli enti locali, occorre ricorrere ai consueti canoni ermeneutici per ricercare una soluzione adeguata, atteso che nel nostro ordinamento giuridico l'esistenza di lacune è soltanto apparente.

Occorre infatti premettere che anche la formula adottata dalla Corte di giustizia dell'U.E. appare non completamente convincente quando, per giustificare affidamenti diretti a società partecipate (sentenza c.d. "Teckal"), essa afferma che in questi casi è necessario che "l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso

esercitato sui propri servizi e questa realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano".

Ed invero, nel caso di persone giuridiche private, è evidente che la prima condizione non può di certo verificarsi dal momento che l'eventuale controllo può avvenire solo secondo le modalità previste dal diritto societario e non certo secondo rapporti gerarchici o strumentali di carattere pubblicistico. Le condizioni richieste per l'affidamento diretto ricorrono sicuramente solo nel caso di costituzione di aziende speciali.

In mancanza di più precise disposizioni, ma comunque ai sensi dell'art. 12, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, si deve quindi investigare se si possa ricorrere o alla applicazione di una norma analoga o alla ricerca una soluzione interpretativa rispondente in pieno, ed in contemporaneo, ai principi sia del nostro ordinamento sia di quello comunitario. Anzitutto va ricordato che l'art. 115, comma 1, del citato testo unico, nel disciplinare la trasformazione delle aziende speciali in società per azioni delle quali gli enti locali rimangono azionisti unici, mentre da un canto stabilisce che le nuove società subentrano in tutti i rapporti in essere da parte delle aziende, dall'altro non induce certo a concludere che le società possano assumere nuove funzioni, utilizzando a tali scopi modalità e procedure proprie delle aziende speciali.

Un rilevante contributo alla soluzione del problema sembra potersi trarre dalla lettura del successivo art. 116, comma 1, già in precedenza citato, dal momento che quando in esso si incontra la locuzione "senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria" essa appare intesa più a rimuovere un limite che a imporre un modello.

In ragione di quanto sopra, potrebbe quindi argomentarsi che all'ente locale rimane attribuita la facoltà di avvalersi o dell'una o dell'altra forma, con il solo obbligo di motivare il ricorso a società a prevalente capitale pubblico in funzione della partecipazione di più soggetti pubblici o privati, secondo quanto stabilito dall'art. 113, comma 1, lettera e) prima citato.

Al riguardo, peraltro, può richiamarsi anche l'art. 13 del decreto legislativo n. 267/2000 che attribuisce ai comuni una serie di funzioni proprie, non più vincolate a preve disposizioni statali e regionali (principio di sussidiarietà).

Può in definitiva concludersi che il legislatore, pur nella diversità delle disposizioni, non ha inteso statuire una separatezza assoluta tra le due forme di società miste; dall'altro conto la dinamica societaria, con la vendita di quote ed azioni, come tra l'altro espressamente previsto dal già citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 533/1996 (e sia pure con qualche "distinguo"), può facilmente portare ad una trasformazione dell'una forma nell'altra.

A tali fini non possono neppure dimenticarsi i disposti del decreto- legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito nella legge 30 luglio 1994, n. 474, relativi all'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni di Stato ed enti pubblici in società per azioni che, pur se con qualche eccezione, individuano: nell'uscita del pubblico e l'ingresso del privato; nella creazione di organismi indipendenti per la regolazione delle tariffe; nel controllo della qualità dei servizi, gli strumenti più efficaci di garanzia per gli utenti e di concomitante perseguimento dell'interesse pubblico. Sulla scorta di quanto sopra, è difficile (e tra l'altro in contrasto con la disciplina comunitaria) sostenere la tesi che gli enti locali possono affidare senza alcuna gara la gestione dei pubblici servizi - e nello specifico quello del servizio idrico integrato - a società con prevalente capitale pubblico.

La tesi apposta, quella cioè secondo la quale le società a prevalente capitale pubblico non dovrebbero essere soggette a partecipare a procedure concorrenziali per l'affidamento della

gestione dei servizi, appare esplicitamente contrastare con il complesso delle norme richiamate, configurandosi del tutto incongrua l'applicazione di una disciplina che andrebbe a vanificare proprio quegli scopi che gli enti locali si propongono con la scelta - che si ricorda deve essere adeguatamente maturata - di costituire un siffatto tipo di società.

Tanto premesso, si ritiene che sussistano tutti i presupposti per applicare, in via analogica, la soluzione recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 533/1996, e che pertanto la procedura di gara ad evidenza pubblica per la scelta del gestore del servizio idrico integrato debba adottarsi in tutti i casi di affidamento del servizio.

Va messo poi in evidenza che questa soluzione ha anche il pregio di consentire il porre fine alle procedure d'infrazione intentate dall'U.E. contro l'Italia, senza alcuna necessità di modificare le vigenti disposizioni legislative salvo, se del caso, a renderla successivamente incontrovertibile sotto il profilo della certezza del diritto.

Resta in ogni caso ferma l'applicabilità integrale delle norme previste dal decreto legislativo n. 158/1995 sugli appalti che la società deve conferire ad imprese esterne, con le procedure ed i limiti introdotti dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli organi di governo degli ambiti territoriali ottimali vorranno pertanto attenersi all'indirizzo interpretativo sopra delineato nelle attività di affidamento a società miste della gestione del servizio idrico integrato; qualora avessero già posto in essere provvedimenti secondo interpretazioni diverse e/o contrastanti con la disciplina nazionale o comunitaria, gli organi medesimi sono invitati ad annullarli.

Si gradirà un cenno di ricezione.

Circolare 22 novembre 2001, n. GAB/2001/11560/B01. Esplicazioni relative alle modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma dell'art. 20, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

(G.U. 1 dicembre 2001, n. 280).

TESTO VIGENTE AL 29/4/2019

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Nell'adottare il presente decreto, si intende chiarire il principio informatore, nonché le aspettative giuridiche, cui esso risponde.

La volontà di introdurre uno strumento di attuazione dell'art. 20 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, agile e rapido, perfettamente rispondente ai principi della massima trasparenza e nel contempo garantistico delle esigenze e degli interessi di tutti, ha suggerito il ricorso, unicamente, allo strumento della gara pubblica ed ancor più specificatamente alla procedura aperta, alla quale possono partecipare tutti i soggetti interessati, presentando un'offerta, come previsto nel decreto stesso, ancor più che alla procedura ristretta, alla quale partecipano solo i candidati prescelti ed invitati dal soggetto aggiudicatore, trascurando del

tutto, invece, di prendere, sia pure in semplice considerazione la terza ipotesi, vale a dire quella della procedura negoziata.

È noto come la nostra cultura giuridica e la giurisprudenza abbiano considerato con profondo disfavore la gara a trattativa privata, a motivo delle molteplici ipotesi di favoritismi che con tale procedura è più agevole assicurare; critica alla quale non si sottrae del tutto, a dire il vero, neppure la procedura ristretta, la quale consente al soggetto aggiudicatore di ampliare o restringere la rosa degli invitati, a seconda dell'umore.

Nè tali preoccupazioni risultano del tutto tacitate dal fatto che le procedure da ultimo richiamate, ma soprattutto la prima (procedura negoziata), siano attuate con o nei confronti di altri soggetti pubblici o di società a partecipazione mista (pubblica e privata), sia che veda il soggetto pubblico in posizione maggioritaria, che minoritaria, dal momento che queste ultime, risultano, comunque, in aperta violazione delle normative CEE.

Tale normativa, costituita dalla direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 92/50 del 18 giugno 1992, modificata dalla direttiva n. 52/97, recepita con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, condanna simili procedure, tanto che la Commissione europea, anche a seguito di sentenze della Corte di giustizia in materia di appalti pubblici, sin dal 1999, ha avviato nei confronti dell'Italia, una procedura di infrazione, la n. 2184, nella quale sono confluiti i reclami presentati a proposito dell'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato da parte dell'ATO 4 Alto Valdarno e nella quale pare si vogliano far confluire anche altri reclami.

Ancor più di recente, in data 8 novembre 2000, la Commissione europea ha avviato altra procedura di infrazione, sempre nei nostri confronti, in quanto si ritiene che le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, previste dall'art. 22 del decreto legislativo n. 142/1990, travasate quasi integralmente nell'art. 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), siano in contrasto con la citata direttiva n. 92/50, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, modificata dalla direttiva n. 52/97, come già detto recepita con il decreto legislativo n. 65/2000 e con la direttiva n. 93/38 che coordina, tra le altre, le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, nonché con i principi di trasparenza e di parità di trattamento.

È a tutti noto che l'ordinamento giuridico sovranazionale, instauratosi a seguito dei Trattati di Roma e di Maastricht, prevale su quello dei singoli Stati, ingenerando in essi un nuovo ordinamento che trova, in via diretta ed immediata, applicazioni in ciascuno di essi.

Affinchè tutti gli operatori pubblici siano pienamente consapevoli della responsabilità che assumono, sia penale che contabile, facendo ricorso alla procedura dell'affidamento diretto, va detto con estrema chiarezza che la gestione del servizio idrico integrato non deve, in alcun caso, risultare contraria alle norme degli articoli 49 e seguenti del trattato CE e dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Ne consegue che quegli enti pubblici ed i loro amministratori, i quali, ignorando quanto sopra, continueranno a fare ricorso all'affidamento diretto, del servizio idrico integrato, sia nei confronti di una società pubblica e/o partecipata, non potranno ritenersi esenti dal dovere di reintegrare il danno arrecato all'Italia, sia sotto il profilo dell'immagine internazionale, che dei costi necessari ad adempiere alla condanna inflitta.

A tal proposito va chiarito che per amministrazioni aggiudicatrici si intendono: lo Stato, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi ed associazioni, gli altri enti non economici e gli organismi di diritto pubblico, dovendosi intendere come tali qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare bisogni di interesse generale, aventi carattere

non industriale e commerciale e la cui attività sia finanziata, in modo maggioritario, dallo Stato.

Decreto Ministeriale 22 novembre 2001. Modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma dell'art. 20, comma 1, della L. 5 gennaio 1994, n. 36.

(G.U. 1 dicembre 2001, n. 280).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 29/4/2019 CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.M. 16 APRILE 2003

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, in materia di risorse idriche ed in attuazione di quanto previsto all'art. 20;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici, adottato d'intesa con il Ministro dell'ambiente 1° agosto 1996, e successive modificazioni, recante il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2001, n. 104);

Sentito il comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, istituito ai sensi dell'art. 21 della citata legge n. 36, espresso nella seduta del 20 settembre 2001;

Decreta:

Art. 1. Oggetto.

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma dell'art. 20, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 2. Procedura di affidamento del servizio.

1. Gli organi di governo degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono soggetti aggiudicatori e procedono all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, mediante gara pubblica, da espletarsi con il sistema della procedura aperta secondo le norme del presente decreto adottando per l'aggiudicazione il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità di cui al presente decreto.

2. Qualora l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato abbia ad oggetto attività di costruzione e gestione (lavori promiscui per servizi ed opere) si applica la disposizione di cui all' art. 20, comma 3 della legge n. 36/1994.

Art. 3. Ammissione alla gara.

1. Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti, che abbiano sede in uno dei Paesi dell'Unione europea e nei cui confronti non sussistano le cause di esclusione di cui al successivo art. 4:

a) imprese individuali, società anche consortili, per azioni o responsabilità limitata, società cooperative a responsabilità limitata e loro consorzi costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e modificazioni successive;

b) gruppi europei di interesse economico (Geie) costituiti ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, tra i soggetti di cui alla lettera a);

c) consorzi stabili come definiti dall'art. 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e società consortili costituite ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile tra i soggetti di cui alla lettera a);

d) associazioni temporanee d'impresa (Ati) costituite tra i soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ammissione dei concorrenti alla gara è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) aver gestito segmenti di servizi idrici integrati a rete fissa (captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue), con una popolazione servita pari almeno a quella risultante dal calcolo indicato in allegato A, punto 1, considerando, in caso di gestione di più segmenti, la popolazione di quello con il maggior numero di abitanti serviti. Si intende per servizio a rete fissa quello per la cui erogazione occorrono canalizzazioni, tubazioni, cavi, binari o fili distribuiti sul territorio;

b) avere realizzato un fatturato medio annuo, nell'ultimo biennio, non inferiore a quello risultante dal calcolo indicato in allegato A, punto 2, rapportato al segmento gestito, come verrà specificato nel bando di gara.

3. Per le imprese associate o consorziate di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1, il requisito della popolazione servita e gli ulteriori requisiti quantitativi eventualmente richiesti nel bando possono essere posseduti cumulativamente, fermo restando l'obbligo per almeno una di esse di detenerne non meno del cinquanta per cento.

4. Per la documentazione che i soggetti ammessi devono presentare per la partecipazione alla gara si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatto, comunque, salvo l'obbligo di depositare, all'atto dell'aggiudicazione, la relativa documentazione.

5. I soggetti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea.

Art. 4. Cause di esclusione.

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, i soggetti:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, qualora la pendenza del

procedimento riguardi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico della società;

c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, oppure sia stata applicata una pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, salvo che non siano più in carica da almeno un biennio alla data di pubblicazione del bando di gara. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che abbiano commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che abbiano agito, in occasione dell'espletamento di precedenti servizi pubblici, con grave negligenza, malafede, imperizia o imprudenza, acclarata dai rispettivi soggetti aggiudicatori;

g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni che, ai sensi del presente decreto, risultino rilevanti per la partecipazione alla procedura di gara.

2. Per le società, ovvero per i consorzi e le associazioni temporanee di cui all'art. 3, rappresenta, in ogni caso, causa di esclusione il fatto che anche uno solo dei soci o dei componenti si trovi in una delle condizioni di cui al precedente comma.

3. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti che non ricorra alcuna delle condizioni indicate al medesimo comma 1, lettere b) e c).

4. Qualora nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 3 sia stato rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, potrà essere presentata una dichiarazione giurata dell'interessato, resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, ovvero potrà essere presentata una dichiarazione solenne dei soggetti residenti negli Stati dell'Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata.

5. Nel caso di mancata produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti o di non ammissione alla gara a motivo di una causa di esclusione di cui al presente articolo, il soggetto aggiudicatore dovrà darne comunicazione motivata al soggetto non ammesso entro quindici giorni, onde consentire, nel primo caso, l'integrazione della documentazione medesima entro i successivi quindici giorni.

Art. 5. Termini e bando di gara.

1. Il bando di gara deve necessariamente contenere tutti gli elementi riportati all'allegato B del presente decreto, specificando:

a) il termine entro il quale devono pervenire le offerte, non inferiore a cinquantadue giorni;

b) il divieto di subappalto, salvo espressa autorizzazione;

c) l'importo della cauzione che dovrà risultare compreso tra il 10% e il 15% del fatturato previsto per il primo anno di gestione. La cauzione, che può essere prestata anche sotto

ripascimento naturale o "pilotato" (individuando, ad es., aree e versanti non abitati nei quali favorire l'erosione e la franosità, anziché contrastarle).

Qualora apparisse comunque necessaria la realizzazione di opere di consolidamento dei versanti e delle scarpate prospicienti i corsi d'acqua, andrà sempre verificata la possibilità di utilizzare metodi basati sui principi dell'ingegneria naturalistica. Tali tecniche si ritengono utili da adottarsi, in sostituzione dei metodi più tradizionali e maggiormente impattanti, ogni qualvolta presentino la medesima efficacia nel raggiungimento di quegli obiettivi di sicurezza che rendono necessario l'intervento.

Legge Regionale 12 maggio 2006, n. 12. Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua.

(B.U. 31 maggio 2006, n. 32)

TESTO VIGENTE AL 29/4/2019

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Abruzzo, in attuazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua, disciplina le derivazioni delle acque comunque in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il deflusso necessario alle forme di vita acquatiche presenti nel reticolo idrico superficiale sotteso agli attingimenti stessi.
2. La presente legge disciplina, altresì, le norme generali e gli indirizzi cui le Autorità devono attenersi nell'esercizio delle loro funzioni concernenti l'amministrazione delle acque superficiali, ed in particolare per quanto previsto all'art. 1, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 152/1999.

Art. 2 Definizioni.

1. Le acque disciplinate dalla presente legge sono quelle superficiali o sotterranee che comunque alimentano in tutto o in parte gli alvei idrici superficiali della Regione Abruzzo.
2. Le Autorità concedenti sono gli enti o i gestori pubblici preposti alla gestione e alla vigilanza delle acque, così come individuati dalla L.R. n. 72/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 Funzioni delle Autorità.

1. Le derivazioni d'acqua sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il livello di deflusso necessario alla vita e alla pulizia degli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

Art. 4 Compiti delle Autorità e della Giunta.

1. Le Autorità concedenti provvedono al censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico e per tutti i corpi idrici del territorio regionale. Al fine di ottemperare al rilascio di cui all'articolo 3, anche attraverso la revisione delle concessioni in essere, le predette Autorità dispongono prescrizioni o limitazioni, senza diritto alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sulla base del censimento di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, le modalità e i termini di adeguamento per gli enti gestori, le portate necessarie al mantenimento delle forme di vita e di autodepurazione dei canali, i compiti di gestione e di controllo delle portate per i derivatori di acque pubbliche, i soggetti abilitati ad effettuare le attività di monitoraggio ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 152/1999.

Art. 5 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 agosto 2007, n. 3/Reg. Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee. - Titolo I

(B.U. 5 settembre 2007, n. 5 straord.)

TESTO VIGENTE AL 29/4/2019

TITOLO I

Principi generali

Art. 1 Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 94, comma 6 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7, Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo, la ricerca, l'uso delle acque sotterranee e il procedimento di rilascio dei titoli concessori relativi ai prelievi di acqua pubblica, promuovendo la semplificazione amministrativa, nel rispetto delle norme poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e dei principi desumibili dalla legislazione statale e regionale in materia di cui all'allegato A.

2. Sono fatti salvi gli effetti di quanto disposto dall'art. 89, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per la cui attuazione sono perfezionate apposite intese tra le Regioni interessate a cura della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua.

3. Sono fatti altresì salvi gli effetti di quanto disposto dall'art. 158 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'allegato 4 del D.P.C.M. 4 marzo 1996, per la cui attuazione sono perfezionati appositi accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Detto accordo di programma, per quanto concerne la Regione Abruzzo, dà luogo alla determina di concessione e sostituisce a tutti gli effetti le procedure di concessione di cui al successivo titolo II.

Art. 2 Ambito di applicazione.

1. È sottoposto alla disciplina del presente regolamento:

a) qualsiasi approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale, da acque sotterranee e sorgive, ad eccezione di quanto indicato al successivo comma 2 e delle acque minerali e termali, regolate dalla legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle acque di sorgente e minerali naturali regolate ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

b) la ricerca, l'uso e la tutela delle acque sotterranee.

2. Non sono disciplinate dal presente regolamento, in quanto non necessitano di autorizzazione o concessione:

a) le acque raccolte ai sensi dell'art. 167, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, concernente la raccolta di acqua piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici destinati a civile abitazione;

b) l'estrazione e l'utilizzazione, ai sensi dell'art. 167, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, da parte del proprietario del fondo di acque sotterranee, ivi comprese le sorgenti, destinati all'uso domestico, come definito all'art. 3, comma 1, lettera k);

c) l'utilizzazione delle acque scolanti su suoli, in canali e fossi di proprietà privata per i seguenti usi: irriguo, innaffiamento giardini e attrezzature sportive pubbliche o private, se non a scopo di lucro, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del R.D. n. 1775/1933, come da ultimo sostituito dall'art. 96, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006;

d) i prelievi ad uso collettivo destinati ad una generalità indeterminata di utenti, quali le fontane, gli abbeveratoi e i lavatoi pubblici, nonché la costituzione di scorte antincendio realizzate dalle pubbliche autorità preposte alla tutela del patrimonio boschivo;

e) i prelievi non destinati all'utilizzo della risorsa.

3. I prelievi di cui al precedente comma 2 sono regolati dall'art. 7, fatta eccezione per quelli indicati alla lettera a), per i quali i controlli previsti si applicano qualora il Servizio Procedente, riconosca che il prelievo interferisce con particolari ragioni di interesse pubblico generale, motivato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 Usi delle acque pubbliche.

1. Ai fini del presente regolamento gli usi delle acque pubbliche si distinguono, ai sensi della tabella A, dell'art. 73 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6, nelle seguenti classi di uso:

a) consumo umano: uso dell'acqua per approvvigionamento idrico ad uso igienico potabile, comunque effettuato;

b) irriguo: qualunque uso dell'acqua funzionale all'attività di una azienda agricola, fatto salvo quanto previsto alla lettera k);

c) idroelettrico e forza motrice: uso dell'acqua finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice. In detto uso ricade anche la riqualificazione di energia, intesa come utilizzazione dell'acqua, sostanzialmente a ciclo chiuso, finalizzata ad incrementare l'energia

potenziale della stessa con l'obiettivo di renderla idonea alla produzione di energia elettrica nello stesso impianto nelle cosiddette ore piene;

d) industriale: uso dell'acqua direttamente connesso con il processo produttivo o con l'attività di prestazione del servizio, per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, per il raffreddamento di macchinari o condizionatori degli impianti produttivi, per il lavaggio degli inerti e per l'innervamento artificiale;

e) piscicoltura: uso dell'acqua finalizzato all'allevamento di specie ittiche;

f) civile: uso dell'acqua per l'irrigazione di aree destinate ad attività sportive e ricreative, di aree a verde pubblico o privato a servizio di attività commerciali o industriali;

g) igienico: uso dell'acqua per servizi igienici, per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate e per lo spurgo di fognature;

h) antincendio: uso dell'acqua per la costituzione di scorte antincendio;

i) autolavaggio: uso dell'acqua destinato al lavaggio di veicoli quale attività commerciale. L'uso dell'acqua per il lavaggio di veicoli per uso privato o al servizio di attività industriali o commerciali non rientra in tale classe di uso ma si intende assimilato alla classe di uso igienico;

j) zootecnico: uso dell'acqua destinato alla gestione dell'allevamento, assimilabile all'uso irriguo qualora il volume annuo è inferiore a 1.000 metri cubi annui (m³/anno) e se l'allevamento del bestiame è connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio per almeno il 30 per cento del fabbisogno; altrimenti assimilabile all'uso industriale qualora il volume annuo è superiore a 1.000 m³/anno e, in ogni caso, se l'allevamento del bestiame non è connesso alla conduzione del fondo agricolo ovvero se è connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio ma tali prodotti non superano il 30 per cento di quello occorrente;

k) domestico: uso dell'acqua destinata all'innaffiamento di giardini e orti strettamente correlati al nucleo familiare e all'abbeveraggio del bestiame ivi compreso l'uso potabile ed igienico purché la zona interessata non sia servita da pubblico acquedotto, e non siano correlati ad un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro.

2. Qualsiasi uso diverso da quelli definiti nel precedente comma 1 può essere ricondotto ad una delle classi previste nel medesimo comma. Nel caso in cui ciò non sia possibile, la Giunta regionale, su proposta della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale tipologia di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. L'atto deliberativo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Per uso promiscuo si intende l'utilizzo in serie, da parte dello stesso soggetto, per diversi usi, di tutto o parte del volume di acqua concessa.

Art. 4 Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) acque destinate al consumo umano: le acque destinate ad uso potabile e le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;

b) acque sorgive: qualsiasi emergenza delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita al piano di campagna delle acque di falda in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali;

Deliberazione 11 dicembre 2018, n. 3. Indirizzi applicativi relativi al franco idraulico degli attraversamenti dei corsi d'acqua.

(B.U. 10 gennaio 2019, n. 3)

TESTO VIGENTE AL 29/4/2019

Il Presidente del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale della Sardegna

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera

- di approvare, conformemente a quanto indicato in premessa e coerentemente con l'art. 7 comma 3 lett. e) della L.R. 19/2006, gli indirizzi applicativi in merito al franco idraulico degli attraversamenti dei corsi d'acqua di cui all'allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato alla Direzione Generale dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna di procedere conseguentemente con i successivi adempimenti finalizzati alla pubblicazione sul sito istituzionale della Autorità di Bacino e alla massima diffusione degli indirizzi applicativi di cui al punto precedente tra i soggetti competenti in materia e a vario titolo interessati.

La presente deliberazione sarà, inoltre, pubblicata per estratto nel Buras.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gli allegati alla presente Deliberazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino all'indirizzo: <http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/atti/>.

SICILIA

Legge Regionale 27 aprile 1999, n. 10. Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria. - Articoli 69 - 70

(G.U.R. 30 aprile 1999, n. 20)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 29/4/2019 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. 16 APRILE 2003, N. 4

Art. 69 Governo e uso delle risorse idriche.

1. Il governo e l'uso delle risorse idriche è realizzato in armonia con i principi, le finalità e gli obiettivi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo le disposizioni e le modalità di cui alle lettere seguenti:

a) la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche è improntata a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità e vi si provvede in modo unitario ed integrato su base territoriale secondo ambiti ottimali per la gestione del servizio idrico integrato così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

b) il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il territorio e l'ambiente e dell'Assessore per i lavori pubblici e previo parere della competente commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, determina con proprio decreto gli ambiti territoriali ottimali e le loro modalità di costituzione;

c) ai fini della determinazione degli ambiti territoriali si applicano i criteri dell'efficienza e dell'economicità di gestione con particolare riguardo all'instaurarsi di significativi fattori di scala, individuando contestualmente quali gestioni esistenti corrispondono ai suddetti criteri;

d) con cadenza quinquennale e con le modalità di cui alle lettere precedenti, si provvede alla modifica degli ambiti territoriali ottimali;

e) per la realizzazione di opere fognarie e depurative è istituito nel bilancio della Regione siciliana un fondo di perequazione;

f) gli enti locali, tramite il gestore del servizio integrato, verseranno in apposito capitolo dell'entrata del bilancio della Regione siciliana una quota pari al 15 per cento della tariffa riscossa ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 al fine di alimentare il fondo di cui alla lettera e);

g) l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel caso in cui l'ente locale non possa provvedere, tramite le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, alla realizzazione di opere fognarie e depurative, provvederà ad integrare le risorse medesime con un contributo - nei limiti previsti dall'articolo 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni - che graverà sul fondo di cui alla lettera e);

h) ove non già disciplinato da specifiche norme regionali, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 70

1. Nelle more dell'adozione organica della disciplina in materia di acque pubbliche di cui all'articolo 69, le licenze di attingimento si intendono annualmente rinnovate su richiesta dell'interessato e previo versamento del canone relativo dal genio civile competente e salvo diverso avviso di quest'ultimo da esprimere entro trenta giorni

Decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2001. Modalità di costituzione degli ambiti territoriali ottimali per il governo e l'uso delle risorse idriche.

(G.U.R. 31 agosto 2001, n. 43)

TESTO VIGENTE AL 29/4/2019

Il Presidente della Regione

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;

Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione comunitaria CE (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, di approvazione del Programma operativo regionale Sicilia (POR) 2000/2006;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 3, della legge n. 36/1994, che prevede che le Regioni disciplinino, "ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale";

Visto, in particolare, l'art. 23, comma 2, della richiamata legge regionale n. 10/1999, che prevede la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in società per azioni;

Visto, in particolare, l'art. 69, comma 1, lettera b), della citata legge regionale n. 10/1999, che prevede che il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e dell'Assessore regionale per i lavori pubblici e previo parere della competente Commissione legislativa permanente all'Assemblea regionale siciliana determini con proprio decreto gli ambiti territoriali ottimali e le loro modalità di costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Regione 16 maggio 2000, n. 114/gr.IVS.G. con il quale sono stati determinati gli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.);

Vista la proposta congiunta degli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i lavori pubblici, di cui alla nota n. 1078 del 30 marzo 2001, con relativi allegati, concernente la determinazione delle forme e dei modi della cooperazione tra gli enti locali interessati;

Ritenuto di rimettere all'autonoma determinazione degli enti locali interessati la scelta tra le forme di cooperazione disciplinate dagli artt. 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno sostituito, rispettivamente, gli artt. 24 e 25 della abrogata legge 8 giugno 1990, n. 142, recepiti in Sicilia in virtù dell'art. 37, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di disciplinare le forme di consultazione attraverso le quali gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale provvedono alla scelta delle modalità di cooperazione;

Rilevato che la citata decisione di approvazione del POR 2000/2006 suddivide l'attuazione degli interventi concernenti il ciclo integrato delle acque in due fasi, la seconda delle quali da svilupparsi nel quadriennio 2003/2006 è destinata al finanziamento dei Piani di ambito territoriali ex art. 11, comma 3, della legge n. 36/1994, affidati per l'attuazione e cofinanziati dai soggetti gestori o comunque approvati dalla costituita autorità d'ambito;

Rilevato che a tale seconda fase è destinato il 70% degli importi globalmente previsti per tutte le misure afferenti al ciclo integrato delle acque, il cui utilizzo è pertanto subordinato all'attuazione della citata legge n. 36/1994;

Considerata, pertanto, l'esigenza di definire in tempi compatibili con i vincoli posti dalla decisione comunitaria di approvazione del POR 2000/2006 per l'utilizzo della maggior parte dei fondi destinati al sottoasse risorse idriche, il procedimento finalizzato all'organizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 36/1994;

Considerata, pertanto, la necessità di assegnare agli enti locali interessati un termine di 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, o per la costituzione del consorzio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000, decorso il quale la Regione provvederà in sostituzione degli enti inadempimenti in applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge n. 36/1994;

Considerato che la mancata scelta delle modalità di cooperazione nel termine fissato, denotando le difficoltà di individuare un percorso condiviso da parte di tutti gli enti interessati, rende manifesta l'opportunità di individuare nel consorzio la forma di cooperazione da adottare in via sostitutiva, atteso che lo stesso dà luogo ad un centro unitario delle competenze relative ai servizi idrici, rappresentativo degli interessi di tutti gli enti che vi fanno capo, mentre il modello ex art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, per il suo eminente carattere negoziale, richiede una forte e costante condivisione dell'intero processo;

Ritenuto, altresì, opportuno definire lo schema di convenzione tipo da adottare nel caso in cui venga scelta la forma di cooperazione di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 nonché lo schema di convenzione con annesso statuto tipo da adottare nel caso in cui venga prescelta la forma di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato che sono state avviate le procedure di trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in società per azioni in attuazione dell'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 10/1999;

Vista la nota presidenziale n. 2504 del 25 maggio 2001, con la quale è stato richiesto il prescritto parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale

siciliana sulla predetta proposta congiunta degli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i lavori pubblici;

Preso atto dell'assegnazione, a termini dell'art. 70-bis del regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, alla competente Commissione in data 28 maggio 2001 e che quindi sono scaduti infruttuosamente i termini ivi previsti per la resa del parere;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, può procedersi all'emissione del provvedimento di che trattasi;

Decreta:

Art. 1

1) Fermo restando quanto contenuto al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e la risoluzione delle problematiche inerenti i rapporti sovrambito a livello regionale, i comuni e le province regionali ricompresi nel territorio di ciascun ambito territoriale ottimale, come determinato con Decreto del Presidente della Regione 16 maggio 2000, n. 114/gr.IVS.G. organizzano il servizio idrico integrato, come definito dalla legge n. 36/1994, al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2) Al fine di coordinarsi per il raggiungimento di tali finalità, i comuni e le province regionali possono utilizzare una delle seguente forme di cooperazione:

a) stipulare una convenzione nella forma prevista dall'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) costituire un consorzio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3) La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province regionali costituisce la forma di consultazione dei comuni e delle province regionali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale ai fini della scelta delle modalità di cooperazione.

4) Il presidente della provincia regionale nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale è incaricato di provvedere alla convocazione della conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province regionali entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.

5) La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province regionali previa delega dei rispettivi organi consiliari procederà deliberando a maggioranza assoluta dei presenti alla scelta di una delle due forme di cooperazione prevista.

Art. 2

1) Nel caso in cui venga scelta la forma di cooperazione di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, la convenzione è definita sulla base dello schema allegato al presente decreto con la lettera A).

2) Nella convenzione debbono essere indicati:

a) le finalità;

b) la durata;

c) le forme di consultazione tra gli enti convenzionati;

d) il soggetto responsabile del coordinamento e le modalità operative dell'attività di coordinamento, in conformità a quanto previsto nel successivo art. 5;

- e) la delega al soggetto responsabile del coordinamento dei poteri per la stipula con i soggetti gestori della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art.11 della legge n. 36/1994;
- f) i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie;
- g) le forme per la gestione del servizio idrico integrato, le modalità per la sua organizzazione, per la vigilanza e il controllo;
- h) le procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato;
- i) i parametri obiettivi di carattere economico organizzativo e gestionale sulla base dei quali si può provvedere alla individuazione dei soggetti da salvaguardare.

Art. 3

- 1) Nel caso in cui venga prescelta la forma di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), la convenzione di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000 è definita sulla base dello schema di convenzione con annesso statuto allegati al presente decreto con la lettera B). Il consorzio così costituito è denominato autorità d'ambito.
- 2) Ai fini dell'insediamento dell'assemblea per l'elezione degli organi dell'autorità d'ambito, il presidente della provincia regionale nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni dello stesso ambito territoriale è incaricato di provvedere alla prima convocazione dell'assemblea stessa.

Art. 4

- 1) I comuni e le province regionali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale, attraverso le forme di consultazione definite nel precedente art. 1, provvedono a mezzo dei rispettivi consigli entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana a definire ed approvare le convenzioni di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera a), dando mandato al legale rappresentante per la stipula della convenzione stessa, oppure a costituire il consorzio previsto dal precedente art. 1, comma 2, lettera b).
- 2) Trascorso il termine di cui al comma 1, la Regione attua le procedure sostitutive previste dall'art. 9, comma 3, della legge n. 36/1994 e dall'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni. Il commissario nominato provvede, per le considerazioni in premessa, alla costituzione del consorzio di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000, approvando la convenzione e l'allegato statuto secondo lo schema allegato al presente decreto ed adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi dell'autorità d'ambito.

Art. 5

- 1) La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province regionali, qualora venga attuata la forma di cooperazione di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera a), costituisce la forma permanente di consultazione dei comuni e delle province regionali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale.
- 2) Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti istituzionali possono essere costituiti, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, uffici comuni tra gli enti che hanno stipulato la convenzione.
- 3) Le modalità di funzionamento della conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province regionali, la composizione e le funzioni degli uffici comuni, nonché le modalità per l'acquisizione dei mezzi finanziari necessari per la sua organizzazione ed il suo

giorni dalla notifica di copia autentica del ricorso e del presente decreto, la somma di Euro 5.514.749,87, maggiorata di interessi legali a decorrere da ciascuna richiesta di accreditamento al soddisfo.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> BONIFICA

TAR CAMPANIA, SEZIONE I SALERNO n.894 del 07/04/2016 - Relatore: Ezio Fedullo -
Presidente: Amedeo Urbano

Sintesi: Un canale di bonifica è estraneo al novero dei “corsi d’acqua” le cui sponde, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) d.lvo n. 42/2004, sono sottoposte, per una fascia di m. 150, al vincolo di tutela paesaggistica: la norma infatti, interpretata coerentemente con la ratio che la ispira, non è suscettibile di applicazione ad un corpo idrico privo dei caratteri di naturalità (morfologica e funzionale) necessari per far sorgere concrete esigenze di tutela paesaggistica.

Estratto: «Nel merito, ed anche alla luce degli esiti della disposta verificaione, la proposta domanda di annullamento deve ritenersi meritevole di accoglimento. È infatti emerso, dalla espletata istruttoria, che il corso d’acqua denominato “emissario del già Lago di Palo” - iscritto in tali termini, per “tutto il corso”, al n.ro 91 dell’elenco delle acque pubbliche - altro non è, nel tratto corrispondente all’area di proprietà della parte ricorrente, che un canale di bonifica, nel quale confluiscono i molteplici canali minori che drenano le acque di irrigazione dai campi circostanti, avente (a differenza di altri tratti, caratterizzati da un andamento meandriforme, tipico di corsi d’acqua a geomorfologia naturale) andamento rettilineo, con sponde cementificate, in assenza di specie arboree e vegetali di pregio e con scarsa vegetazione ripariale. Ha accertato inoltre l’organo verificatore che il suddetto canale, sebbene inserito (come si è detto) nell’elenco delle acque pubbliche ed identificante per tutta la sua lunghezza (compreso quindi il tratto prossimo alla proprietà della ricorrente) una corrispondente fascia di tutela paesaggistica secondo le previsioni del P.U.C. vigente nel Comune di Palomonte, non assume analoga valenza nella cartografia del SITAP (il portale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che rappresenta la situazione vincolistica dell’intero territorio nazionale), nel quale è assente la retinatura rappresentativa del vincolo paesaggistico in corrispondenza del tratto rettilineo del corso d’acqua in discorso. Ebbene, alla luce di tali rilievi, ritiene il Tribunale che il vincolo di tutela paesaggistica, assunto a fondamento dei provvedimenti impugnati, non possa ritenersi di fatto sussistente nella zona interessata dall’intervento progettato dalla parte ricorrente. Deve infatti ritenersi che un canale di bonifica sia estraneo al novero dei “corsi d’acqua” le cui sponde, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) d.lvo n. 42/2004, sono sottoposte, per una fascia di m. 150, al vincolo di tutela paesaggistica: la norma infatti, interpretata coerentemente con la ratio che la ispira, non è suscettibile di applicazione ad un corpo idrico, come quello oggetto di controversia, privo dei caratteri di naturalità (morfologica e funzionale) necessari per far sorgere concrete esigenze di tutela paesaggistica. Né può pervenirsi a diversa conclusione solo perché esso sia iscritto nell’elenco delle acque pubbliche. Questo Tribunale non ignora, invero, che secondo la giurisprudenza del giudice di appello (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5700 del 17.12.2015) “una simile valutazione (circa la presenza di un corpo idrico superficiale: n.d.e.)

passa necessariamente per la revisione e modifica dei provvedimenti costitutivi del vincolo sul territorio, nel caso in esame (trattandosi sì di tutela paesaggistica ope legis, ma relativamente a corsi d'acqua minori) dell'elenco dei corsi d'acqua pubblici, e non può certo essere sostituita da un apprezzamento diretto effettuato in questa sede; in altri termini, l'appellante può coltivare l'iniziativa volta alla "derubricazione", ma non può ottenere che a ciò provveda direttamente il giudice della legittimità dell'azione amministrativa". Il Tribunale ritiene tuttavia di esprimere un diverso avviso in ordine alla valenza dell'iscrizione del corso d'acqua nell'elenco delle acque pubbliche, nel senso che la stessa ha rilevanza di requisito concorrente, e non esclusivo, ai fini costitutivi del vincolo di tutela, dovendo associarsi ed affiancarsi a quello inerente alla qualificazione del corpo idrico come "corso d'acqua", nel senso presupposto dalla normativa di tutela paesaggistica: con la rilevante conseguenza applicativa che, qualora non sussista ab origine o venga meno la seconda, la permanente iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche (correlata ad altre esigenze e finalità, ed in primo luogo alla "attitudine ad usi di pubblico generale interesse", ex art. 1 R.D. n. 1775/1933) non sia sufficiente al fine di ritenere vigente il vincolo paesaggistico.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.7366 del 11/05/2012 - Relatore: Stefano Olivieri - Presidente: Michele D'Alonzo

Sintesi: Le materie per le quali i decreti presidenziali del 1972 e poi il D.P.R. 616/1977 hanno disposto il trasferimento delle competenze amministrative alle regioni a statuto ordinario coincidono con quelle attribuite alla potestà legislativa concorrente o ripartita, e tra queste va ricompresa anche la materia della bonifica in quanto inclusa nel più ampio genus del «governo del territorio».

Estratto: «3.2 . Il primo motivo è fondato.3.2.1 La CTR lombarda ha fondato la propria decisione sulla interpretazione di un passo motivazionale del precedente di questa Corte 5 sez. 25.2.2009 n. 4513 (vedi anche Corte cass. 5 sez. 26.2.2009 n. 4605) secondo cui nel R.D. n. 215 del 1933 occorre tener distinta la delimitazione del c.d."perimetro di contribuenza" (area che gode o godrà dei benefici derivati dalle opere realizzate o realizzande e che verrà assoggettata a contributo secondo il concreto vantaggio arrecato a ciascun fondo) dalla "classificazione del comprensorio" (in cui si svolge l'attività del consorzio), dovendo aversi riguardo soltanto al primo dei due provvedimenti al fine di ritenere sussistente la presunzione di beneficio arrecato ai fondi con il conseguente esonero del Consorzio da ulteriori oneri probatori, atteso che solo in relazione ai fondi compresi nel perimetro si costituisce l'onere reale R.D. n. 215 del 1933, ex art. 21 e si giustifica "l'obbligo della trascrizione" e l'adozione delle procedure di legge che "impongono la trascrizione del vincolo, volta a pubblicizzare la localizzazione della concreta ed effettiva attività di bonifica" (cfr. Corte cass. n. 4513/2009 cit.).3.2.2 La CTR, tuttavia, non spiega la ragione per la quale il mancato assolvimento dell'obbligo di trascrizione del piano approvato dagli organi regionali, pure in presenza di altre forme di pubblicità- notizia (il piano di classifica contenente anche il piano di riparto della contribuenza è stato pubblicato mediante deposito presso gli albi pretori dei Comuni del comprensorio e presso l'albo consortile e mediante inserzione sul BURL in data 12.2.2002), non possa assumere "rilevanza" ai fini della prova presuntiva del vantaggio arrecato ai fondi in esso iscritti, ed in particolare non spiega -salvo limitarsi a richiamare la citata sentenza della Corte- quali effetti giuridici (inefficacia, invalidità,

inesistenza) debbano ricollegarsi alla omessa trascrizione del provvedimento, potendo soltanto ipotizzarsi - dalla lettura delle vicende processuali riferite nella parte relativa allo "svolgimento dei fatti" che precede la motivazione della sentenza del Giudice tributano- che la CTR lombarda abbia condiviso la tesi sostenuta dai consorziati secondo cui la "mancata trascrizione presso la Conservatori dei Registri immobiliari del decreto di delimitazione del perimetro di contribuenza rende tale atto non opponibile alla parte". 3.2.3. I resistenti hanno affermato che la CTR sarebbe incorsa in improprietà lessicale laddove avrebbe ritenuto assoggettato a trascrizione il piano di classifica (che delimiterebbe soltanto il territorio del comprensorio) anziché la delibera che approva il perimetro di contribuenza, senza tuttavia che tale errore influisca sulla correttezza della "ratio decidendi". Occorre sgombrare il campo da evidenti fraintendimenti determinati dalle differenti denominazioni che i provvedimenti in cui si articola la pianificazione di settore hanno ricevuto dalle diverse disposizioni legislative statali e regionali, succedutesi nel tempo. Al riguardo occorre considerare che, per quanto concerne la bonifica l'originario sistema del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 si articolava nei seguenti provvedimenti a "cascata": classificazione dei Comprensori di 1 (con legge) e 2 categoria (con decreto) in relazione alla importanza delle opere da eseguire (art. 2 e 3col), con efficacia di dichiarazione di p.u. per le opere da eseguire di competenza dello Stato (art. 92) decreto ministeriale di "delimitazione del Compensorio...e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale" altrimenti definito come "perimetro di contribuenza" (art. 3, comma 3, art. 7, art. 10, comma 2) di cui è disposta la pubblicazione a mezzo della trascrizione (art. 10, comma 2) approvazione con decreto ministeriale del "piano generale di bonifica", relativo a ciascun Compensorio, che prevede il progetto di massima delle opere da eseguire e del quale è disposta la pubblicazione, ai sensi del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 per consentire agli interessati di presentare ricorsi (art. 4); determinazione dei criteri, provvisori o definitivi, di ripartizione tra proprietari della spesa di esecuzione e manutenzione delle opere (tanto in relazione ai contributi per opere di competenza statale - art. 2, comma 2, art. 7, quanto per quelli relativi alle opere di competenza dei privati - art. 2, comma 3, art. 41-) fissata nello statuto dei Consorzi o con successiva deliberazione consortile e subordinatamente alla approvazione ministeriale (art. 11, comma 3, ove siano stati istituiti consorzi ai sensi degli artt. 54-59; in difetto i criteri vengono determinati direttamente mediante decreto ministeriale): gli enti consortili predispongono la proposta che viene pubblicata ai fini della presentazione di reclami da parte dei privati e quindi approvata con decreto ministeriale (art. 12) il provvedimento consortile di ripartizione, provvisoria o definitiva, della spese tra i proprietari (L. 29 luglio 1957, n. 634, art. 11, commi 1 e 2, art. 21, art. 41, comma 3, art. 15 - che ha equiparato i contributi dovuti per opere di competenza privata a quelli versati per opere di competenza statale). La legislazione della regione Lombardia intervenuta a regolare la materia in seguito al trasferimento delle funzioni amministrative con i decreti presidenziali del 1972 ed il D.P.R. n. 616 del 1977 ha disciplinato la pianificazione territoriale degli interventi di difesa del suolo, sistemazione idrogeologica e forestale e di regolamentazione delle acque, prevedendo con L.R. 26 novembre 1984, n. 59:- la delibera di approvazione da parte del Consiglio del "programma generale per la bonifica ed il riordino irriguo" (art. 1);- il provvedimento di "delimitazione de territorio regionale in Comprensori di primo e secondo grado", in ciascuno dei quali è istituito un Consorzio di bonifica (art. 5, comma 2): la suddivisione in Comprensori è stata attuata con Delib. Consiglio regionale n. 26 marzo 1986, IV/13;- la adozione del "programma di bonifica " e dei "piani di riordino irriguo1" da pubblicare sul BURL (art. 8);- il "piano di classifica" volto a definire i criteri di riparto della

spesa tra i consorziati : il piano è stato adottato con Delib. Giunta 2 febbraio 2001, n. VII/3297 pubblicata nel BURL del 12.2.2001. La successiva L.R. 16 giugno 2003, n. 7 ha ridisciplinato la materia prevedendo in sequenza:- la suddivisione del territorio regionale in Comprensori di bonifica ed irrigazione (provvedimento della GR di "delimitazione territoriale" da pubblicarsi nel BURL: art. 3, comma 3);- la possibilità di istituire Consorzi di bonifica in ciascun Comprensorio (art. 4) presso i quali è istituito un catasto consortile - la adozione da parte del Consiglio regionale di un "piano generale di bonifica, di irrigazione e tutela del territorio rurale" (art. 12) - la adozione, in conformità del piano generale, di "piani comprensoriali" adottati dai Consorzi ed approvati dalla GR, con efficacia di dichiarazione di p.u. delle opere in essi previste, da attuarsi mediante "programmi comprensoriali triennale (art. 13);- la adozione da parte dei Consorzi del "piano di classificazione degli immobili", approvato dalla GR, diretto ad "individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e stabilire gli indici ed i parametri per la quantificazione dei medesimi" (art. art. 15, comma 1);- la ripartizione annuale dei contributi tra i consorziati mediante delibera consortile diretta a liquidare l'esatto ammontare dovuto da ciascun consorziato (art. 15, comma 6). Tanto premesso l'esame delle indicate norme statali e regionali conduce a ritenere che la funzione originariamente attribuita dalla legge statale al provvedimento di "perimetrazione della contribuenza" coincide, alla stregua delle predette norme regionali, con quella svolta dalla delibera di approvazione del "piano di classifica" (come emerge peraltro dalla relazione di presentazione del Piano redatta dal tecnico Veronesi, parzialmente trascritta nel ricorso alle pag. 5, 22-23 e 42), dovendo in conseguenza escludersi ogni equivoco in ordine alla distinzione -ipotizzata dai resistenti- del contenuto degli indicati atti amministrativi, includendo il piano di classifica regionale anche la delimitazione territoriale dei fondi assoggettati a contributo.3.2,4. Venendo quindi all'esame della censura formulata con il primo motivo, la questione sottoposta all'esame della Corte -se cioè il piano di classifica contenente anche i criteri di ripartizione dei contributi approvato dai competenti organi regionali ma non trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari possa assolvere il Consorzio dall'onere della prova del concreto beneficio fondiario arrecato dalla bonifica ai fondi ricompresi nel perimetro di contribuenza- deve, pertanto, frazionarsi nei seguenti sotto- quesiti:a) se la disposizione del R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2, secondo cui il perimetro di contribuenza "è reso pubblico con il mezzo della trascrizione", debba considerarsi "principio fondamentale" ex art. 117 Cost., comma 3, al quale la L.R. Lombardia n. 59 del 1984 e L.R. Lombardia n. 7 del 2003 debbono necessariamente conformarsi;b) se la "ratio legis" sottesa alla previsione della trascrizione del provvedimento di perimetrazione e la funzione svolta dalla stessa trascrizione assolvano ad esigenze del tutto distinte dalla funzione di pubblicità affidata dalle leggi regionali alla pubblicazione del provvedimento sul BURL (ed al deposito del provvedimento presso gli albi comunali e consortile), sicché la pubblicità disposta dalle leggi regionali non escluderebbe né derogherebbe alla norma statale che prevede la trascrizione;c) se l'adempimento della trascrizione -ove preordinato ad un interesse distinto e non riconducibile alle esigenze di pubblicità assolte dalle altre forme previste dalla legislazione regionale- sia immanente ai requisiti di esistenza, validità od efficacia del provvedimento amministrativo.3.2.5. Premesso che le materie per le quali i decreti presidenziali del 1972 e poi il D.P.R. n. 616 del 1977 hanno disposto il trasferimento delle competenze amministrative alle regioni a statuto ordinario coincidono con quelle attribuite alla potestà legislativa concorrente o ripartita (art. 117 Cost., comma 3, a seguito della riforma del Titolo 5 della Costituzione recata dalla Legge Costituzionale n. 3 de 2001) e che tra queste va ricompresa anche la materia della bonifica in quanto inclusa nel più ampio

Sintesi: In tema di danno non patrimoniale, le alluvioni possono determinare la lesione di interessi costituzionalmente protetti, quali quelli all'abitazione ed al lavoro.

Estratto: «E. - Infondato è il quinto motivo, laddove la sentenza è censurata per aver riconosciuto agli attori anche il danno non patrimoniale, benché non ne fosse stata raggiunta la prova. La sentenza, adeguandosi alla giurisprudenza di questa Corte in tema di danno non patrimoniale, ha individuato, come conseguenza dell'alluvione, la lesione di interessi costituzionalmente protetti quali quelli all'abitazione ed al lavoro (per ultima, cfr. Cass. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26972).»

DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> RESPONSABILITÀ CIVILE --> OMESSA IRRIGIMENTAZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE n.18207 del 05/08/2010 - Relatore: Adelaide Amendola - Presidente: Claudio Varrone

Sintesi: Le acque meteoriche non appartengono al novero delle acque pubbliche, di conseguenza dei danni movimenti franosi derivanti dalla loro mancata irrigimentazione non risponde la Regione, ma lo Stato.

Estratto: «3 Il problema che a questo punto si pone è dunque anzitutto se, malgrado l'omesso esame dell'eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto in ragione della ritenuta operatività di una preclusione che in realtà non era ancora maturata, la sentenza impugnata contenga comunque un apparato argomentativo volto a supportare la positiva valutazione della esclusiva addebitabilità ai Ministeri convenuti - perché di questo in definitiva si tratta - dei fenomeni franosi e dei conseguenti danni lamentati dalla società attrice. Ora, a ben vedere, la Corte territoriale ha affrontato il merito di tali questioni allorché ha esaminato le critiche formulate dagli appellanti alle conclusioni del nominato consulente tecnico nonché la domanda di manleva da essi proposta nei confronti della Regione Campania. Tali argomentazioni sono oggetto di critiche segnatamente nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo di ricorso, sui quali ci si va ora a concentrare, dovendosi peraltro subito rilevare, per una corretta impostazione dei profili giuridici della controversia, che del tutto incongrua è l'evocazione dell'istituto della garanzia al fine di scaricare sulla Regione Campania gli obblighi risarcitori gravanti sui Ministeri convenuti, perché quel che è in gioco è solo e pur sempre lo stesso fatto - danni riportati dal fondo di proprietà della società attrice - del quale occorre individuare il responsabile e quindi, in definitiva, l'accertamento della titolarità passiva di un unico rapporto di cui è parte, dal lato attivo, Vigna di San Martino s.r.l., accertamento che, in quanto tale, non può non compiersi in contraddittorio con la predetta società. 4 Tanto premesso e precisato, le ragioni del positivo apprezzamento della responsabilità degli enti demaniali proprietari della (OMISSIS) nell'eziologia dei pregiudizi per cui è processo sono rinvenibili e nella parte della sentenza impugnata in cui il decidente, esaminando le critiche formulate dagli appellanti nei confronti delle disposte consulenze tecniche, richiama le chiarissime argomentazioni con le quali il primo giudice, sulla scorta del parere dell'ausiliario, aveva negato la qualificabilità in termini di forza maggiore, idonea a escludere il nesso di causalità tra lo sversamento caotico e non regimentato delle acque di

smaltimento provenienti dal complesso monumentale, delle piogge cadute nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS); e nella parte della stessa decisione in cui, negandosi ogni responsabilità della Regione Campania, si evidenzia la non appartenenza delle acque meteoriche al novero delle acque pubbliche nonché l'incongruità del richiamo a pretesi, mancati interventi di sistemazione idraulico - forestale e di difesa del suolo, di competenza della stessa, in ragione della esclusiva dipendenza dei fenomeni franosi dal mancato smaltimento delle acque provenienti dalla Certosa, per effetto dell'improvvida disattivazione degli antichi sistemi di canalizzazione.⁵ Trattasi di apparato motivazionale non solo corretto sul piano logico e giuridico, ma completo ed esaustivo, idoneo pertanto a resistere alle critiche dei ricorrenti. Valga in proposito considerare che, per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte Regolatrice, il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, assolve al proprio obbligo di motivazione limitandosi a indicare le fonti del proprio convincimento, senza dover esaminare specificatamente le contrarie deduzioni di parte, che debbono così intendersi per implicito disattese. E invero la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame dei detti rilievi, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico del convincimento maturato dal giudicante, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. civ. 4 maggio 2009, n. 10222; Cass. civ. 22 febbraio 2006, n. 3881; Cass. civ. 20 agosto 2004, n. 16392). Sotto altro, concorrente profilo va poi rilevato che la parte la quale si dolga, nel ricorso per cassazione, della acritica adesione del giudice alla consulenza tecnica, non può limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazione, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione e del carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali essa invoca il controllo di logicità, riportando per esteso le pertinenti parti dell'elaborato ritenute insufficientemente o erroneamente valutate e svolgendo concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, per consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione: e invero, ove ciò non faccia, la doglianza finisce per esaurirsi nell'invito, inammissibile, ad una diversa ricostruzione dei fatti e ad una diversa valutazione delle prove (Cass. civ., 18 dicembre 2006, n. 27045). A tali criteri di formulazione dei motivi di ricorso relativi all'apprezzamento degli esiti della consulenza non sfuggono gli impugnanti perciò solo che oggetto dell'attacco è la ritenuta inammissibilità del motivo di appello proprio in ragione della mancanza di critiche specifiche e puntuali alle chiarissime argomentazioni con le quali il giudice di primo grado, sulla scorta del parere dell'ausiliario, aveva affermato la responsabilità dei Ministeri convenuti. Semmai le ragioni della decisione della Corte territoriale rendevano ancora più pregnante l'onere dei ricorrenti di trascrivere integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi dell'elaborato peritale, riportando poi, il contenuto specifico delle critiche sollevate nei motivi di gravame, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel recepirle. Le censure vanno pertanto rigettate.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> RESPONSABILITÀ CIVILE --> OMESSA MANUTENZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.616 del 14/01/2019 - Relatore: Enzo Vincenti -
Presidente: Vincenzo Di Cerbo

Sintesi: Il consorzio di bonifica, il quale provveda di fatto, pur non essendovi tenuto, alla manutenzione di un canale, assume la custodia e la gestione del corso d'acqua e ne risponde, a seconda della concreta situazione, ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 cod. civ., dovendo, a tale titolo, risarcire i danni cagionati da difetto di manutenzione.

Estratto: «4. - Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione ("per abnorme ed irragionevole interpretazione") della L.R. Puglia n. 54 del 1980, artt. 12 e 13 "in tema di obbligo di manutenzione a carico dei Consorzi". Il TSAP, per un verso, ha ritenuto che le spese di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche di bonifica fossero a carico della Regione, mentre il citato art. 12 si riferiva solo alla "spesa di esecuzione" di dette opere; per altro verso, ha escluso la responsabilità del Consorzio in assenza di adeguati stanziamenti di bilancio per la manutenzione dei corsi d'acqua, mentre il predetto art. 13 individuava soltanto un "sovvenzionamento insito nei rapporti di collaborazione tra enti pubblici per finalità pubbliche, la cui eventuale mancanza" (peraltro, circostanza "comunque non provata") non avrebbe potuto determinare "il venir meno della imputazione della responsabilità a carico del Consorzio nei confronti dei terzi".

4.1. - Il terzo e quarto motivo, congiuntamente esaminabili in quanto connessi, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

4.1.1. - È orientamento consolidato (tra le altre, Cass., S.U., 5 marzo 2009, n. 5287; Cass., S.U., 5 dicembre 2011, n. 25928; Cass., S.U., 6 luglio 2015, n. 13860) quello secondo cui spetta all'Autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde. Sicchè fa carico alla Regione - alla quale sono state trasferite le funzioni concernenti la polizia delle acque e, per altro verso, sono stati affidati l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni (D.P.R. n. 616 del 1977, art. 90, comma 2, lett. e), della L. n. 183 del 1989, art. 10, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 89, comma 1, lett. a), secondo il quadro normativo rilevante *ratione temporis*, rispetto ad evento dannoso verificatosi nei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2004) - provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa, in qualità di custode ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati dalla res su cui si esercita un effettivo potere di governo. Principio, questo, che ha trovato ulteriore completamento in quello (Cass., S.U., 12 giugno 1992, n. 7232) secondo il quale, ove un consorzio di bonifica abbia provveduto su concessione amministrativa (della Regione) ad eseguire opere di sistemazione idraulica su di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, ciò implica di per sé che, ad opere compiute, il consorzio stesso sia responsabile della manutenzione di quel corso d'acqua; la quale spetta, invece, allo Stato o ad altri enti, come gli appositi consorzi per le opere idrauliche nettamente distinti dai consorzi di bonifica. Tale responsabilità, con conseguente obbligazione risarcitoria per i danni cagionati da difetto di manutenzione a carico del consorzio di bonifica, può sorgere solo quando il rapporto effettivamente instauratosi fra questo concessionario delle opere suddette e l'ente concedente possa, alla stregua dei rispettivi comportamenti, risultare idoneo alla produzione di un tale effetto, come nel caso in cui la manutenzione sia stata affidata in via esclusiva allo stesso consorzio di bonifica fornitore delle opere. Peraltro, il consorzio di bonifica, il quale provveda di fatto, pur non essendovi tenuto, alla manutenzione di un canale, assume la custodia e la gestione del corso

d'acqua e ne risponde, a seconda della concreta situazione, ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 cod. civ., dovendo, a tale titolo, risarcire i danni cagionati da difetto di manutenzione (Cass., S.U., 9 marzo 2007, n. 5394; Cass., S.U., 13 giugno 2012, n. 9591).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.32730 del 18/12/2018 - Relatore: Francesco Maria Cirillo - Presidente: Stefano Petitti

Sintesi: La responsabilità su opere di sistemazione idraulica su un corso d'acqua, con conseguente obbligazione risarcitoria per i danni cagionati da difetto di manutenzione a carico del consorzio di bonifica, può sorgere solo quando il rapporto effettivamente instauratosi fra questo concessionario delle opere suddette e l'ente concedente possa, alla stregua dei rispettivi comportamenti, risultare idoneo alla produzione di un tale effetto, come nel caso in cui la manutenzione sia stata affidata in via esclusiva allo stesso consorzio di bonifica fornitore delle opere.

Sintesi: Qualora un consorzio di bonifica abbia di fatto provveduto, pur non essendo gravato dal relativo obbligo, alla manutenzione di un canale, assumendo così la custodia e la gestione del corso d'acqua, sullo stesso grava anche la relativa responsabilità e quindi l'obbligo di risarcire i danni derivanti da difetto di manutenzione.

Estratto: «3.3. È opportuno rammentare che il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 89, comma 1, lett. a), ha trasferito alle Regioni le funzioni di "progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura", con conseguenti poteri di custodia che la Regione può delegare ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere (sentenza 5 dicembre 2011, n. 25928). La posizione dei consorzi di bonifica, quindi, va valutata di volta in volta sulla base dei singoli interventi regionali, tenendo presente quanto stabilito dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sulla classificazione delle opere idrauliche e sul riparto dei relativi compiti di gestione e manutenzione, e dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 13, sull'esecuzione delle opere di attuazione del piano generale di bonifica. Queste Sezioni Unite, già chiamate in passato a compiere un'azione di regolamento di confini tra la responsabilità delle Regioni e quella degli enti territoriali minori e dei consorzi di bonifica nella materia qui in esame, hanno affermato che la circostanza per cui un consorzio di bonifica abbia provveduto su concessione dello Stato (ora della Regione) ad eseguire opere di sistemazione idraulica su di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche non implica di per sé che, ad opere compiute, il consorzio stesso sia responsabile della manutenzione di quel corso d'acqua; la quale spetta, invece, allo Stato o ad altri enti, come gli appositi consorzi per le opere idrauliche nettamente distinti dai consorzi di bonifica. Tale responsabilità, con conseguente obbligazione risarcitoria per i danni cagionati da difetto di manutenzione a carico del consorzio di bonifica, può sorgere solo quando il rapporto effettivamente instauratosi fra questo concessionario delle opere suddette e l'ente concedente possa, alla stregua dei rispettivi comportamenti, risultare idoneo alla produzione di un tale effetto, come nel caso in cui la manutenzione sia stata affidata in via esclusiva allo stesso consorzio di bonifica fornitore delle opere (sentenza 12 giugno 1992, n. 7232). Successivamente, le Sezioni Unite hanno esteso questo principio affermando che, qualora un consorzio di bonifica abbia di fatto provveduto, pur non essendo gravato dal relativo obbligo, alla manutenzione di un canale, assumendo così la custodia e la gestione del corso d'acqua, sullo

stesso grava anche la relativa responsabilità e quindi l'obbligo di risarcire i danni derivanti da difetto di manutenzione (sentenze 9 marzo 2007, n. 5394, e 13 giugno 2012, n. 9591). In base a tale orientamento - al quale l'odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità - altre sentenze hanno risolto il problema del riparto di responsabilità verificando, anche attraverso il richiamo delle leggi regionali, se ed in quale misura i consorzi di bonifica fossero stati realmente investiti di funzioni di manutenzione dei corsi d'acqua, con conseguente insorgenza della loro responsabilità a titolo di custodi, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (v. le sentenze 5 marzo 2009, n. 5287, e 25 marzo 2013, n. 7375).»

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE, PALERMO del 18/06/2012 - Relatore: Gioacchino Mitra - Presidente: Rocco Camerata Scovazzo - Parti: V.A. c. Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana e altri

Sintesi: Per i danni causati dalla mancata manutenzione dell'alveo del torrente non viene in rilievo la disciplina degli artt. 915, 916 e art. 917 cod. civ., in tema di riparazione o ricostruzione delle sponde e degli argini che servono di ritegno alle acque.

Sintesi: I proprietari di fondi latitanti ad un torrente sono obbligati (ex art. 12 R.D. 25 luglio 1904, n. 523) solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 R.D. 25 luglio 1904, n. 523 cit.) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione, salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.

Estratto: «Orbene, nel caso di specie, deve considerarsi che il torrente " Sbarda L'Asino " risulta incluso nell'elenco dei corsi d'acqua aventi natura pubblica. Va pure considerato che la domanda risarcitoria, per i danni subiti dai fondi di proprietà del ricorrente, si fonda sull'inadempimento dell'obbligo, spettante all'amministrazione regionale e segnatamente all'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sicilia, di provvedere alla manutenzione del suddetto torrente, ed in particolare del suo alveo: tale inadempimento è fonte di responsabilità civile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. Del resto, in base all'ampia formula di cui agli artt. 7 e 8 del D.P.R. n. 70 del 1979, l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sicilia è l'amministrazione tenuta a curare la manutenzione dei fiumi e dei torrenti appartenenti al Demanio regionale, sicché è anche obbligata a rispondere dei danni provocati dalla omessa manutenzione degli stessi. Sotto altro profilo, il Tribunale osserva che, nel caso di specie, non viene in rilievo la disciplina degli artt. 915, 916 e art. 917 cod. civ., in tema di riparazione o ricostruzione delle sponde e degli argini che servono " di ritegno alle acque ", giacché i danni subiti dall'attore sono stati causati da un fatto diverso rispetto a quello contemplato dalle menzionate disposizioni del codice civile e cioè dalla mancata manutenzione dell'alveo del torrente menzionato in precedenza. Peraltro, secondo il condivisibile orientamento dei giudici di legittimità, " I proprietari di fondi latitanti ad un torrente sono obbligati (ex art. 12

conferenza di servizi è preposta ; esse, quindi, non si fondono in un'unica volontà da imputarsi alla conferenza di servizi, intesa quale organo collegiale, così che la maggioranza dei consensi possa imporsi al dissenso di taluna delle amministrazioni chiamate a pronunciarsi sul progetto preliminare».2.4. Ebbene, a giudizio del Collegio la Regione Puglia non poteva ritenere già concluso il procedimento in questione non essendo intervenute le decisioni attribuite alle diverse autorità amministrative chiamate ad esprimersi nell'ambito del procedimento stesso in seno alla conferenza citata (che assume natura decisoria e non già meramente consultiva).»

PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PERIMETRAZIONE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.15894 del 13/07/2006 - Relatore: Maria Gabriella Luccioli - Presidente: Giovanni Olla

Sintesi: Il provvedimento di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico di cui al DL 576/1996 art. 4 non integra un atto a contenuto generale, riconducibile alla sfera di esenzione dalla fase partecipativa di cui all'art. 13 L. 241/1990, trattandosi di provvedimento funzionalmente diretto ad individuare, anche attraverso la relativa cartografia, le aree a rischio idrogeologico, tale da rendere agevolmente identificabili i proprietari dei beni incidenti sulle aree perimetrate, il cui intervento può chiaramente svolgere un ruolo significativo prima che la localizzazione di dette aree diventi definitiva e le scelte dell'Amministrazione irreversibili.

Estratto: «Non può ancora validamente sostenersi che il provvedimento di perimetrazione integri un atto a contenuto generale, riconducibile alla sfera di esenzione di cui al richiamato art. 13, trattandosi di provvedimento funzionalmente diretto ad individuare, anche attraverso la relativa cartografia, le aree a rischio idrogeologico, tale da rendere agevolmente identificabili i proprietari dei beni incidenti sulle aree perimetrate, il cui intervento può chiaramente svolgere un ruolo significativo prima che la localizzazione di dette aree diventi definitiva e le scelte dell'Amministrazione irreversibili.»

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> BONIFICA DI SITI INQUINATI

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.1736 del 09/10/2009 - Relatore: Carmine Russo - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi: Lo studio di fattibilità per la bonifica di un sito inquinato non deve essere necessariamente preceduto dalla v.i.a..

Estratto: «XIII. Vanno a questo punto esaminati i motivi aggiunti, che, come si è anticipato nella parte descrittiva del fatto, hanno ad oggetto lo studio di fattibilità redatto dalla Sogesid s.p.a., impugnato alla stregua di un atto amministrativo. Il primo motivo di ricorso riprende ancora una volta la questione del contenimento fisico, che è già stata decisa nel ricorso principale, e deve essere, pertanto, risolta in senso favorevole alle ragioni della ricorrente in conformità alla soluzione scelta nel punto VIII di questa sentenza, nonostante che la difesa Sogesid abbia provato a spiegare i motivi tecnici per cui alla fine le due soluzioni fondate sul contenimento idraulico sono state scartate, e perché per motivi ambientali sia stata scelta quella del contenimento fisico del tipo D, che, pur a fronte di una spesa inizialmente maggiore, dà più garanzie. Il secondo motivo di ricorso che deduce, ancora una volta, l'inesistenza a monte di una situazione di emergenza che giustifichi il ricorso ad una procedura quale quella posta in essere, deve essere respinto. Si è già evidenziato al punto VI di questa sentenza, con riferimento in particolare ai valori del metil-mercurio, quali sono gli indici di pericolosità di una situazione che ha portato anche il Comune di Mantova ad emettere una ordinanza che vieta il consumo e la commercializzazione di quanto pescato nel Mincio. La difesa Sogesid aggiunge il riferimento agli allarmi ambientali che c'erano stati sulla diffusione del surnatante fuori dello stabilimento e sul rinvenimento di contaminazione nei piezometri immessi nella falda (documento dell'ARPA di Mantova, già citato in precedenza). Anche il terzo motivo di ricorso, che sostiene che lo studio di fattibilità dovesse essere preceduto da valutazione d'impatto ambientale, è infondato. Sul punto la difesa Sogesid deduce che nello studio di fattibilità c'è scritto espressamente che si sarebbe fatto ricorso alla procedura di valutazione d'impatto ambientale prima della progettazione definitiva se le amministrazioni lo avessero chiesto, circostanza successivamente confermata dalle riunioni del 31. 3. 2008 e del 18. 6. 2008 dove le amministrazioni interessate hanno confermato che il progetto definitivo dovrà essere preceduto da v.i.a.. L'art. 5, co. 1, d.p.r. 12. 4. 1996 stabilisce che "La domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale è trasmessa al committente". L'obiettivo della normativa comunitaria sul punto, infatti, "consiste nel garantire che i progetti per la realizzazione di determinati lavori o impianti pubblici e privati dai quali è previsto un notevole impatto ambientale siano oggetto di un'apposita valutazione prima del rilascio della relativa autorizzazione (Corte di giustizia CE, sez. II, 215/08). Lo studio di fattibilità redatto dalla Sogesid si arresta ad un livello precedente rispetto alla progettazione vera e propria e quindi non doveva essere affiancato da v.i.a., in quanto lo studio di fattibilità per definizione non è altro che uno strumento conoscitivo utile a supportare le valutazioni relative all'opportunità di realizzare una certa opera; sulla base dei contenuti dello studio dovrebbe essere possibile fare una prima verifica tecnica di realizzabilità della stessa.»

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PONTILI

TAR LAZIO, SEZIONE I ROMA n.101 del 28/01/2013 - Relatore: Antonio Massimo Marra -
Presidente: Francesco Corsaro

Sintesi: Per il pontile di modesta entità non deve essere rilasciata la V.I.A..

Estratto: «Deve essere, del pari, respinta l'ulteriore censura con cui la ricorrente contesta la violazione del d.P.R. n. 210/1996 (omessa richiesta della Valutazione di Impatto Ambientale), tenuto conto della modesta entità del pontile da realizzare che esclude un impatto serio e duraturo sull'area. Ne deriva che la V.I.A – quale strumento eccezionale, finalizzato alla composizione di interessi di particolare rilevanza - non doveva essere rilasciata per l'intervento in questione, posto che la stessa risulta essere necessaria secondo quanto rimarcato dalla giurisprudenza amministrativa: ...”per gli impianti portuali esistenti, allorché se ne prevede anche l'ampliamento o comunque se ne rendano necessarie modifiche radicali” (Cons. di Stato VI sez. 28.9.2001, n. 5169).»

PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> LIQUAMI

TAR LIGURIA, SEZIONE II n.1685 del 21/11/2014 - Relatore: Richard Goso - Presidente: Giuseppe Caruso

Sintesi: La fuoriuscita di liquami fognari sul sedime stradale determina una possibile fonte di infezione e quindi una minaccia per la salute pubblica, che costituisce adeguato presupposto per l'esercizio del potere sindacale extra ordinem.

Estratto: «Destituito di fondamento è anche il secondo profilo di censura, concernente la pretesa insussistenza di una situazione di pericolo o, comunque, la carenza degli accertamenti svolti dall'Amministrazione procedente nonché l'insufficienza della motivazione dell'atto. L'incontestata fuoriuscita di liquami fognari sul sedime stradale determina, infatti, una possibile fonte di infezione, quindi una minaccia per la salute pubblica, che costituisce adeguato presupposto per l'esercizio del potere sindacale extra ordinem.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.201 del 07/02/2011 - Relatore: Giovanni Sabato - Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi: La dispersione e l'accumulo sul terreno di liquami di origine fecale costituisce un fenomeno oggettivamente in grado di arrecare un vulnus al bene salute pubblica e in quanto tale giustifica l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti.

Estratto: «V. Con un ulteriore fascio di censure parte ricorrente si duole della illegittimità dell'ordinanza oggetto del gravame introduttivo, lamentando l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, l'incompetenza del Comune di Salerno, il difetto di istruttoria. L'infondatezza di tali articolazioni si deve al fatto che l'ordinanza oggetto di gravame n. 1 del 15.01.2007 assume i connotati tipici dei provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, essendo accertato “un inquinamento del suolo e del sottosuolo nonché, precarie condizioni igienico-sanitarie a causa della fuoriuscita di acque reflue dalla condotta fognaria danneggiata che si riversavano nel giardino e negli spazi adiacenti alle abitazioni della

famiglia Sciaraffa e Barbato”. Siffatta causa giustificativa del provvedimento, che integra di per sé una situazione di emergenza igienica, consente in primis di escludere la fondatezza del motivo di censura con il quale si deduce l’incompetenza del Comune per ascrivere l’atto alla sfera della potestà amministrativa della Provincia, valorizzando la competenza della stessa in materia di inquinamento del suolo e del sottosuolo. La infondatezza della censura si desume agevolmente dal corredo motivazionale dell’atto, integrando la evenienza in esso descritta la “emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui discorre l’art. 50, comma 5 TUEL. Non convince nemmeno quanto parte ricorrente osserva a proposito dell’interessamento delle sole proprietà private Sciaraffa e Barbato, circostanza questa che non consentirebbe di configurare un possibile danno alla salute pubblica; invero la dispersione e l’accumulo sul terreno di liquami di origine fecale, in quantità peraltro considerevoli, come si desume dalla documentazione fotografica in atti, costituisce un fenomeno oggettivamente in grado di arrecare un vulnus al bene salute pubblica. Nemmeno persuadono le deduzioni di parte attorea in ordine alla mancanza del profilo dell’urgenza, quale presupposto costitutivo del potere extraordinem esercitato con l’ordinanza sindacale impugnata, trattandosi di una situazione che sarebbe emersa anche negli anni addietro, in quanto le precedenti diffide indirizzate dall’Amministrazione comunale ai ricorrenti, evidenziano un problema di occlusione della condotta fognaria e non di rottura della stessa, con conseguente dispersione di liquami che può forse essere ricondotto al primo ma nel quadro di una scala evolutiva che ne denota il progressivo aggravamento. Peraltro l’accertamento degli organi sanitari sul quale l’ordinanza impugnata si fonda risale a data immediatamente antecedente a quella dell’ordinanza impugnata.»

PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> PULIZIA CANALI

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.2592 del 11/05/2011 - Relatore: Vincenzo Cernese - Presidente: Vincenzo Cernese

Sintesi: Le difficoltà riscontrate nell'individuazione di causa e responsabilità per l'inquinamento e l'uso improprio di un corso d'acqua non consentono all'autorità comunale di mettere a regime un sistema di ordinanze contingibili ed urgenti nei confronti di un soggetto del quale non è provato il coinvolgimento nell'uso improprio del predetto alveo.

Estratto: «Insomma, da quanto si è andato esponendo e salvo prova contraria da parte del Comune, in ogni caso supportata da rigorosi accertamenti tecnici svolti in contraddittorio con i tecnici delle parti, ma, allo stato, non offerta, v’è quanto basta per ritenere che dai locali e dall’area di pertinenza della ricorrente B.S.C. E. di B.S. e C. s.n.c. attraverso le griglie posizionate sulla predetta area, transitando per il manufatto privato, non vengono recapitati nell’Alveo San Rocco reflui diversi da quelli meteorici con totale dismissione di ogni scarico domestico.È allora legittimo presumere che i reflui domestici che risultano impropriamente recapitati nell’Alveo San Rocco hanno cause e provenienza diversa da quella ipotizzata dall’Amministrazione Comunale e, probabilmente, di non facile individuazione; ma allora, in tale situazione, è evidente che il Comune di Napoli, in mancanza di rigorosi riscontri tecnici

non può per le difficoltà di individuare la causa e le responsabilità per l'inquinamento e l'uso improprio dell'Alveo San Rocco mettere a regime un sistema di ordinanze contingibili ed urgenti nei confronti di un soggetto del quale non è provato il coinvolgimento nell'uso improprio del predetto Alveo.»

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.325 del 22/02/2011 - Relatore: Carlo Dibello - Presidente: Aldo Ravalli

Sintesi: È legittima l'ordinanza contingibile ed urgente con cui il Sindaco, in ragione di uno stato di allerta per avverse condizioni metereologiche, ha ordinato al Consorzio di bonifica la pulizia di alcuni canali di bonifica anche per la parte non di sua competenza, esonerando la Capitaneria di Porto di Gallipoli dall'imposto incumbente.

Estratto: «Ciò chiarito circa il primo motivo di ricorso , il Collegio rileva la infondatezza della doglianza esplicitata con il secondo gruppo di censure.Si sostiene che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti che legittimano l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente e , per corroborare la tesi, si pone in evidenza che l'ordinanza impugnata è stata adottata a distanza di ben tre mesi dal provvedimento da rettificare, segno evidente che , in realtà, difetta la situazione di pericolo paventata .Anche questa censura va disattesa.Giova, intanto, sottolineare che l'adozione del provvedimento impugnato si fonda su di una situazione qualificata di perdurante allarme , della quale lo stesso Sindaco ha dato conto nel contesto del provvedimento rettificato – l'ordinanza del 15.12.2008- richiamandosi alla circolare della Prefettura di allerta per avverse condizioni meteorologiche “ che perdureranno nel Salento anche nei prossimi giorni”.L'adozione di una nuova ordinanza a distanza di tre mesi dalla precedente non costituisce argomento decisivo per inferire la totale mancanza di una situazione di pericolo; ciò sia perché con il provvedimento impugnato si è solo voluto esonerare la Capitaneria di Porto di Gallipoli dalla esecuzione dei lavori ma a chiarimento e rettifica della precedente determinazione della P.a.; sia perché, con tutta evidenza , il pericolo in vista del quale il Sindaco ha fatto uso della potestà di ordinanza extra ordinem deve ritenersi elemento di perdurante sussistenza, in un quadro di condizioni climatiche sostanzialmente invariate.»

PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.279 del 27/04/2016 - Relatore: Pietro De Berardinis - Presidente: Carlo Taglienti

Sintesi: Il Sindaco non può esercitare il potere di ordinanza extra ordinem per vietare al gestore del Servizio Idrico Integrato l'interruzione della fornitura nei confronti degli utenti morosi, poiché altrimenti si ha uno sviamento di potere, che vede il Comune, pur estraneo al rapporto contrattuale gestore-utente, impedire allo stesso gestore di azionare i rimedi di legge volti ad interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola con il pagamento della prevista tariffa, e ciò a prescindere dall'imputabilità di siffatto inadempimento a ragioni di ordine sociale.

Sintesi: È illegittima per sviamento di potere e violazione del principio di proporzionalità l'ordinanza che inibisce al gestore del servizio idrico integrato di procedere al distacco dei contatori idrici ed alla sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile ai nuclei familiari morosi, in quanto finisce, di fatto, per tradursi in una sorta di immunità generalizzata degli utenti morosi nel territorio comunale.

Estratto: «Ritenuto sul punto, in coerenza con i precedenti di Sezione (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, 25 novembre 2015, n. 773; id., 2 novembre 2015, n. 707), che le suesposte doglianze siano meritevoli di condivisione, atteso che: a) non è dimostrato che nella fattispecie esista una situazione di attuale pericolo per la salute e l'igiene pubblica, né che detto pericolo, ove esistente, non sia fronteggiabile con gli strumenti ordinari previsti dall'ordinamento (quali, per es., forme di sostegno a favore degli utenti morosi che versino in stato di bisogno economico); b) l'ordinanza effettivamente si risolve in un'alterazione del rapporto contrattuale tra gestore del servizio idrico integrato e singoli utenti, dato che al primo viene inibito in via generale e senza limiti di tempo il ricorso al principale strumento di reazione agli inadempimenti dei secondi; Considerato più in particolare, sotto quest'ultimo profilo, che, secondo la giurisprudenza, il Sindaco non può esercitare il potere di ordinanza extra ordinem per vietare al gestore del S.I.I. l'interruzione della fornitura nei confronti degli utenti morosi, poiché altrimenti si ha uno sviamento di potere, che vede il Comune, pur estraneo al rapporto contrattuale gestore-utente, impedire allo stesso gestore di azionare i rimedi di legge volti ad interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola con il pagamento della prevista tariffa, e ciò a prescindere dall'imputabilità di siffatto inadempimento a ragioni di ordine sociale (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 12 giugno 2015, n. 855; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 13 maggio 2015, n. 1000; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 1° febbraio 2013, n. 290); Considerato inoltre che, ad avviso del Collegio, va senz'altro condivisa l'affermazione secondo cui all'Autorità comunale non può essere riconosciuto alcun ruolo nello svolgersi del rapporto di utenza tra il soggetto gestore del S.I.I. ed il destinatario della fornitura idrica, ed in ordine al suo sviluppo contrattuale (v. T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 855/2015, cit.). Ove, comunque, si voglia ipotizzare sul punto una sorta di "dinamica di rapporti" tra Autorità comunale e gestore del servizio, lo strumento utilizzabile non potrebbe legittimamente rinvenirsi nell'ordinanza ex art. 50 (o 54) T.U.E.L., che, in carenza dei presupposti di contingibilità (sul quale cfr. C.d.S., Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3765; id., Sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1844) e di urgenza, risulta essere sproporzionato rispetto all'obiettivo da raggiungere (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, n. 290/2013, cit.); Osservato che, nella fattispecie ora all'esame, lo sviamento di potere e la violazione del principio di proporzionalità emergono con tutta evidenza, ove si consideri che l'ordinanza impugnata finisce, di fatto, per tradursi in una sorta di immunità generalizzata degli utenti morosi nel territorio comunale, come giustamente lamentato dalla ricorrente; Ritenuto, in definitiva, per tutto ciò che si è esposto, che il ricorso sia fondato e da accogliere e che, pertanto, l'impugnata ordinanza del Sindaco di Strangolagalli n. 1 del 3 febbraio 2016 debba essere annullata;»

TAR SARDEGNA n.132 del 15/02/2016 - Relatore: Grazia Flaim - Presidente: Lucrezio Caro Monticelli